

Stella d'Atri
Dottore Commercialista e CFA

Piazza Bilotti 24
87100 Cosenza
s.datri@dcgovernance.it

Milano, 10 Gennaio 2012

Spettabile

CONSOB
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

e p.c. alle Senatrici

Giuliana Carlino
Lella Golfo
Alessia Mosca

Egredi signori e gentili signore,

**trasmetto le mie osservazioni su alcuni argomenti del documento consultivo in merito al
“Proposta di modifica del Regolamento Emittenti Consob (Regolamento adottato con
delibera 11971 e successive modificazioni)”**

Autorizzo fin d’ora la pubblicazione della presente relazione ai fini della consultazione.

Ringraziandovi per l’opportunità concessa, si inviano i più cordiali Saluti

Stella d'Atri



Risposte alle Domande formulate

Q1. Condividete la scelta di mantenere ampia autonomia agli statuti nel disciplinare le modalità con cui il rispetto del criterio di riparto previsto dagli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF dovrà essere assicurato?

SI – tuttavia occorre prevedere l'obbligo di motivare ed illustrare la politica adottata nella relazione di Corporate Governance al fine di garantire la massima trasparenza informativa verso tutti gli stakeholders e, indirettamente, stimolare una riflessione più approfondita sia all'interno della società che tra i soci, sul tema. Il Regolamento dovrebbe far esplicitare alle società la complessiva politica/strategia di adozione delle modifiche statutarie; in particolare la volontà, o meno, di mantenere in prospettiva, oltre i tre rinnovi, le quote di genere ed, eventualmente, l'effettivo numero di donne in CdA (superiore ai minimi di legge). Laddove fosse esplicitata non solo come adozione di norme obbligatorie, la politica/strategia di parità verrebbe sostenuta, non solo dall'apparato sanzionatorio -caro alla CONSOB – ma dalla volontà di compliance.

Q2. Condividete la finalità di non imporre alle liste presentate dalle minoranze il rispetto dell'equilibrio tra generi, qualora presentino un numero limitato di candidati? Ritenete congruo a tal fine il criterio che esclude l'applicabilità delle norme in esame alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre? Ritenete possibile individuare altri criteri che meglio ersegua tale esigenza?

NO – La prassi di presentare liste con un numero ridotto di candidati è, in genere, la conseguenza della previsione, in statuto, che nel CdA venga inserito un solo membro proposto dalla minoranza e la conseguente presentazione di liste di minoranza incomplete. La ridotta voce della minoranza è quindi problema di governance complessivo che merita riflessione, ma non in questa sede.

Il legislatore NON ha subordinato “la parità dei generi” al “ruolo delle minoranze partecipative”. La proposta CONSOB sembra assolutamente contraria allo spirito della legge, laddove consentirebbe, quando la minoranza volesse indicare 1 solo nominativo, che questo possa legalmente “non essere” donna¹.

Mentre il meccanismo di votazione può comunque consentire alle minoranze (non necessariamente unitarie) di votare il candidato preferito (seppur all'interno di liste con una pluralità di nomi), l'obbligo di rispettare l'equilibrio tra generi previsto dalla legge anche per le minoranze, (ed in ogni caso in cui la lista contenga un numero molto ridotto di candidati) avrebbe il beneficio di “presentare ai soci” un maggior numero di candidati donna¹.

Nel lungo periodo – come prevede lo spirito della legge -si formerebbe un maggior bacino di scelta per i profili professionali richiesti per lo svolgimento della carica di amministratore o sindaco.

Non va infatti trascurato dalla CONSOB che la scarsa presenza di donne, all'interno degli organi amministrativi e di controllo, non è dovuta alla mancanza di possibili candidati ai ruoli, con i requisiti professionali necessari, ma, tra le altre, anche ad una scarsa visibilità delle stesse nel contesto assembleare/decisionale.

Q3. Condividete quanto previsto in merito alle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato?

NO - Non rende stringente la necessità di reintegrare, appena possibile la quota..

Q4. Condividete la previsione di cui al comma 2, lett. c), anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2449, comma 4, c.c.?

NO - troppo generico

Q5. Condividete la previsione relativa all'arrotondamento all'unità superiore del numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato?

SI

Q6. Condividete quanto espresso in merito all'applicazione delle previsioni artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis alle società i cui statuti prevedono il rinnovo parziale dell'organo amministrativo?

SI - Pur avendo la Consob individuato una debolezza normativa, è evidente che lo spirito della legge volesse rendere obbligatoria l'adozione delle norme per un congruo periodo temporale. La lettura restrittiva della previsione di tre rinnovi, crea una debolezza strutturale nella normativa. L'eventuale possibilità di "constringere" il CdA (o le donne¹ in esso presenti) alle dimissioni, vanificherebbe di fatto la norma.

Q7. Ritenete che ci possano essere degli elementi di criticità nell'applicazione della disciplina agli organi di controllo, e in particolare al caso di dimissioni prima della scadenza del mandato?

Vedi Q6

¹ Nel testo si fa spesso riferimento al termine "donna" invece di utilizzare il termine utilizzato nel testo normativo "genere meno rappresentato" poiché allo stato attuale in Italia è il genere femminile quello meno rappresentato all'interno degli organi amministrativi e di controllo. Resta inteso che, nell'eventualità in cui, in una specifica società, fosse il genere maschile ad essere sottorappresentato le osservazioni fatte troverebbero uguale applicabilità.